

Unità di misura



Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri li-

nari, metri cubi, metri quadrati, etc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso da esporre in fattura. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. ^[V1] Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

Peso unitario dell'imballaggio per materiale

×

Numero dei pezzi

×

Ammontare del Contributo per tonnellata

^[V1] Guida CONAI, Schede tecniche per materiale.

Aspetti fiscali



Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:

■ **rientra nel campo di applicazione IVA;**

il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Per le seguenti casistiche particolari ne deriva che:

- ◆ per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti dei clienti a fronte di dichiarazione di intento degli stessi (ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972), il Contributo Ambientale CONAI rientra nell'esenzione IVA;
- ◆ per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti di clienti che si avvalgono di un plafond di esenzione per export di imballaggi (Mod. 6.5/Fornitori), il Contributo Ambientale CONAI per la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai cessionari) è soggetto allo stesso regime e alla medesima

aliquota IVA degli imballaggi trasferiti; ^[V2]

- ◆ le cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo" di cui alla Circolare 14/E del 27.03.2015 dell'Agenzia delle Entrate e il relativo Contributo Ambientale CONAI sono soggetti al cosiddetto regime di *reverse charge* di cui all'art. 74, comma 7, del Dpr 633/1972;

■ **va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria,** introdotta dall'art. 1, commi 909

e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie si rinvia alla normativa di riferimento nonché ai chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

^[V2] Capitolo 7.